

Rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra

T.A.R. Campania - Napoli, Sez. V 31 ottobre 2018, n. 6407 - Scudeller, pres.; Russo, est. - Comune di Acerra (avv. Balletta) c. Regione Campania (avv. Marzocchella) ed a.

Ambiente - Rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra.

(Omissis)

FATTO

Con l'atto introduttivo del giudizio, notificato tra il 10 ed il 12 febbraio 2015 e depositato il successivo giorno 13, il Comune di Acerra ha impugnato il decreto dirigenziale n. 1653 del 1° dicembre 2014, pubblicato il 9 dicembre 2014 sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, ed i verbali dei lavori della conferenza di servizi, meglio indicati in epigrafe, recanti rinnovo/riesame, ai sensi dell'art. 29 octies del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (Codice dell'Ambiente), dell'autorizzazione integrata ambientale (di seguito anche AIA) del Termovalorizzatore (di seguito anche TMV) sito in Acerra e gestito da A2A s.p.a.

L'atto gravato è stato adottato a conclusione del procedimento avviato a seguito dell'istanza presentata dalla società Partenope Ambiente s.p.a. (successivamente incorporata nella A2A s.p.a.) e svoltosi nelle forme della conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 29 quater del D. Lgs. n. 152/2006.

A sostegno della domanda di annullamento l'ente locale ha dedotto quattro motivi di diritto, così formulati in rubrica:

- 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 4 bis, D. Lgs. 152/2006, in relazione al punto 2) dell'All. 12, parte II, del medesimo Codice dell'Ambiente – violazione dell'art. 21 septies L. 241/1990 – nullità;
- 2) violazione del principio di imparzialità – violazione dell'art. 97 Cost.;
- 3) violazione del parere della Commissione valutazione di impatto ambientale del 9.2.2005 – eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria in relazione al rispetto delle prescrizioni rese nel suddetto parere VIA – violazione dell'art. 21-septies L. 241/1990 – violazione ed elusione del giudicato;
- 4) eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria in relazione all'impatto sanitario dell'impianto – violazione dell'art. 3 L. 241/1990 – violazione dei principi comunitari di precauzione, azione preventiva, correzione alla fonte dei danni causati all'ambiente nonché del principio "chi inquina paga", codificati all'art. 3-ter e 4 del D. Lgs. 152/2006, come modificato dal D. Lgs 4/2008 – violazione dell'art. 191 del Trattato di Lisbona ex art. 174, comma 2, Trattato Comunità Europea – violazione dell'art. 32 Cost.

Si è costituita in giudizio la Regione Campania, che ha eccepito in rito l'inammissibilità dell'azione per carenza d'interesse ed ha contestato nel merito la fondatezza delle censure attoree, concludendo per il rigetto dell'azione.

Ha resistito in giudizio anche A2A Ambiente s.p.a., la quale ha anch'essa rilevato l'inammissibilità della domanda, per carenza di interesse e di legittimazione processuale in relazione sia alla mancata dimostrazione dell'aggravio ambientale/sanitario derivante dal provvedimento di rinnovo dell'AIA del 2014 e dalla variante assentita nel 2016 sia alla riespansione dell'efficacia della precedente AIA del 2008 (recante prescrizioni meno restrittive di quella ora in discussione), che conseguirebbe dall'eventuale accoglimento del gravame. Nel merito la società controinteressata ha replicato alle doglianze formulate ex adverso chiedendone la reiezione.

Con motivi aggiunti depositati il 9 dicembre 2016, il Comune di Acerra ha esteso la domanda giudiziale ai decreti dirigenziali della Regione Campania del 21.10.2016 e del 18.3.2014, coi quali, rispettivamente, è stata approvata una modifica non sostanziale dell'AIA di cui sopra e sono stati disciplinati in via generale i criteri e la procedura da adottare in caso di rinnovo, modifica o voltura di impianti per i quali è già stata rilasciata l'AIA. A sostegno dell'ulteriore impugnazione, l'ente ricorrente ha dedotto le seguenti censure:

- violazione e falsa applicazione dell'art. 237-septiesdecies, comma 4, D. Lgs. 152/2006;
- 2-3) violazione e falsa applicazione dell'art. 237-ter, comma 1, lett. f), D. Lgs. 152/2006 – eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione in relazione all'inesistenza di effetti negativi significativi per la salute umana – violazione dell'art. 3 L. 241/1990 – violazione dei principi comunitari di precauzione e di prevenzione del danno ambientale;
- 4) violazione e falsa applicazione dell'art. 29-quinquies D. Lgs. 152/2006 – violazione dell'art. 21-septies L. 241/1990 – incompetenza assoluta – nullità – illegittimità derivata.

In esito alla camera di consiglio del 12 gennaio 2017 questa Sezione ha respinto l'istanza cautelare proposta in sede di motivi aggiunti.

Successivamente le parti hanno depositato memorie e documenti a sostegno delle rispettive richieste. All'udienza pubblica del 9 ottobre 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.



DIRITTO

I. Il Collegio può prescindere dai rilievi sollevati in rito dalle parti resistenti in quanto il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, si palesa infondato nel merito.

II.1. Col primo motivo, il Comune di Acerra ha lamentato il vizio di incompetenza assoluta della Regione Campania ad emettere l'impugnato provvedimento di rinnovo dell'AIA, con conseguente vizio di nullità radicale, in quanto l'impianto in esame rientrerebbe nella previsione dell'art. 7, comma 4 bis, D. Lgs. 152/2006 (norma introdotta dall'art. 2, comma 4, lett. a, del D. Lgs. 29 giugno 2010 n. 128), secondo cui sono sottoposti ad AIA da rilasciarsi dallo Stato i progetti relativi alle attività di cui all'Allegato XII, tra i quali sono ricompresi "Centrali termiche e impianti di combustione con potenza termica di 300 MW". Il termovalorizzatore di Acerra svilupperebbe una potenza termica di 340 MW, superiore quindi alla predetta soglia.

La censura è infondata.

Sul punto vanno integralmente richiamate le considerazioni – pienamente condivise dal Collegio – svolte nella sentenza n. 3883 del 22.7.2015 con cui la I Sezione di questo T.A.R. ha rigettato la medesima doglianza proposta da diversi soggetti avverso l'A.I.A. emessa dalla Regione Campania in data 1.12.2014.

Premesso che il TMV di Acerra è stato autorizzato ex lege in base all'art. 5 del D.L. 90/2008, al fine di consentire il pieno rientro dall'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania (per il conferimento ed il trattamento dei rifiuti aventi i seguenti codici CER: 19.05.01; 19.05.03; 19.12.12; 19.12.10; 20.03.01; 20.03.99 per un quantitativo massimo complessivo annuo pari a 600.000 tonnellate), nella richiamata pronuncia si è rilevato che l'impianto si colloca nell'ambito della gestione del ciclo dei rifiuti affiancando, alla funzione tradizionale degli inceneritori di smaltimento dei rifiuti, il recupero energetico del calore derivante dalla combustione ed è disciplinato, oltre che dal D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (Codice dell'Ambiente), anche dal D. Lgs. 11 maggio 2005 n. 133 (Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti). Tanto premesso, nella sentenza n. 3883/2015 si è precisato che il decreto da ultimo citato "distingue tra impianti di incenerimento (art. 2, lett. d) e coincenerimento (art. 2 lett. e): i primi sono destinati al trattamento termico dei rifiuti ai fini dello smaltimento, con o senza recupero del calore prodotto dalla combustione, i secondi invece hanno la funzione di produrre energia ed utilizzano i rifiuti come combustibile normale o accessorio; se il coincenerimento avviene in modo che la funzione principale dell'impianto non consista nella produzione di energia o di materiali, bensì nel trattamento termico ai fini dello smaltimento dei rifiuti, l'impianto è considerato un impianto di incenerimento ai sensi della lettera d).

La giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, Sez. V, 31 marzo 2014 n. 1541 e 17 ottobre 2012 n. 5299) ha specificato che la differenza tra un impianto di smaltimento o trattamento di rifiuti a mezzo incenerimento e un impianto di utilizzo dei rifiuti al fine di produrre energia rinnovabile, o di coincenerimento, è sostanziale e richiede una valutazione tecnico - discrezionale dell'amministrazione alla stregua della disciplina vigente.

Orbene, la ricorrente fonda il proprio ragionamento sulla potenza termica sviluppata dal Termovalorizzatore (340 mw) che ritiene riconducibile alla previsione di cui all'Allegato XII del Codice dell'Ambiente. Tuttavia, tale dato di per sé non consente di qualificare tale impianto come centrale termica o come impianto di combustione la cui autorizzazione spetterebbe all'amministrazione centrale.

Resta invece incontestato trattarsi di impianto di incenerimento ai sensi dell'art. 2, lett. d) del D. Lgs. n. 133/2005 dato che la principale funzione non è quella di produrre energia con utilizzo di combustibile tratto da rifiuti, bensì quella di smaltire questi ultimi mediante trattamento termico: come correttamente rilevato dal Ministero dell'Ambiente nella richiamata nota del 21 marzo 2013 [...], il riferimento alle "centrali termiche ed altri impianti di combustione" non ricomprende le c.d. "combustioni di processo", intese come quelle che avvengono con modalità le cui caratteristiche sono determinate da finalità non strettamente energetiche. Si tratta quindi di un impianto funzionale alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti di cui al punto 5.2 dell'Allegato VIII che, in base al disposto dell'art. 7, comma 4-ter, del Codice dell'Ambiente, è sottoposto ad AIA regionale (Smaltimento o recupero dei rifiuti in impianti di incenerimento dei rifiuti o in impianti di coincenerimento dei rifiuti)".

II.2. Col secondo motivo si assume la violazione del principio di imparzialità previsto dall'art. 97 Cost. per l'assenza di terzietà dell'amministrazione regionale, atteso che la stessa ricopre, al tempo stesso, sia il ruolo di autorità emanante che di proprietaria dell'opera.

Anche la suindicata questione ha costituito oggetto di approfondita disamina nella già menzionata decisione di questo T.A.R., dalle cui conclusioni il Collegio non ravvisa ragione alcuna per discostarsi. Al riguardo, va dunque ribadito che: "Sebbene la Regione Campania sia titolare del Termovalorizzatore, la gestione del medesimo è affidata a distinto soggetto (A2A s.p.a. incorporante la società Partenope Ambiente). Inoltre, la normativa di settore attribuisce all'ente regionale la competenza a provvedere in ordine alle richieste di AIA ed il procedimento di rinnovo si è articolato in conferenze di servizi alle quali hanno preso parte diverse amministrazioni rendendo i pareri di competenza: dunque, l'autorizzazione impugnata costituisce l'esito di una attività procedimentale complessa sotto il profilo soggettivo ed oggettivo e, in mancanza di specifici riscontri probatori in ordine alla effettiva violazione dei canoni di imparzialità e terzietà, la mera



titolarità dell'impianto in capo alla Regione non assume efficacia invalidante poiché non mina l'attendibilità e l'equidistanza dei contrapposti interessi pubblici e privati, primari e secondari".

II.3. Con la terza censura, l'ente locale ricorrente ha lamentato, in primo luogo, il mancato rispetto delle prescrizioni imposte dalla Commissione V.I.A. nel parere del 9.2.2005, laddove imponeva di bruciare nel Termovalorizzatore esclusivamente CDR (combustibile da rifiuto) a norma, avente cioè le caratteristiche di cui al D.M. 5 febbraio 1998. A tale riguardo, le previsioni contenute nell'art. 5 del D.L. 23 maggio 2008 n. 90, convertito in legge con modificazioni dalla L. 14 luglio 2008 n. 123 – con le quali sono stati autorizzati, in deroga al parere della Commissione V.I.A. del 9 febbraio 2005, il conferimento ed il trattamento dei rifiuti aventi i seguenti codici CER: 19.05.01; 19.05.03; 19.12.12; 19.12.10; 20.03.01; 20.03.99 (quest'ultimo identifica i rifiuti urbani non altrimenti specificati) – dovrebbero reputarsi non più vigenti a seguito della cessazione dello stato di emergenza.

Inoltre, secondo il costrutto attoreo, l'attività amministrativa in contestazione si porrebbe in violazione e/o elusione del giudicato formatosi sulla sentenza del T.A.R. Campania, Sezione I, n. 20691/2005 (confermata dal Consiglio di Stato, Sezione VI, con decisione n. 4935/2007), laddove il Tribunale ha osservato che: "[...] l'impianto di termovalorizzazione può trattare unicamente CDR del tipo previsto dalla normativa vigente. L'anomalia denunciata dal Comune ricorrente implica che il materiale prodotto non può essere utilizzato nell'impianto, a meno che non sia adeguato ai requisiti previsti per la qualificazione del CDR e quindi per il suo impiego ai fini della termovalorizzazione".

Anche le suesposte argomentazioni vanno disattese.

Premesso che dall'esame del provvedimento si evince che la società A2A Ambiente ha rinunciato al trattamento del codice 20.03.99 (i rifiuti urbani non altrimenti specificati), osserva il Collegio che il provvedimento di rinnovo è stato rilasciato in conformità al vigente quadro normativo, non essendovi alcuna valida ragione per reputare cessata l'efficacia delle richiamate previsioni contenute nel D.L. n. 90/2008, che consente di ricevere e trattare i rifiuti coi codici sopra già specificati.

Invero, come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa in analoghi giudizi relativi al TMV di Acerra (cfr., oltre al precedente del T.A.R. Campania, anche T.A.R. Lazio, Roma, Sezione I, 3 marzo 2009 n. 1028; Consiglio di Stato, parere n. 2396 del 26 maggio 2010, reso su ricorso straordinario), l'art. 5, primo comma, del D.L. n. 90/2008 prevede il conferimento ed il trattamento di specifici rifiuti (i cui codici sono già stati sopra indicati), stabilendo, per quel che rileva in questa sede, una deroga al parere della Commissione di valutazione dell'impatto ambientale reso il 9 febbraio 2005, "fatte salve le indicazioni a tutela dell'ambiente e quelle concernenti le implementazioni impiantistiche migliorative contenute nel medesimo parere e nel rispetto dei limiti di emissione ivi previsti". La lettura della disposizione consente di ricostruirne la portata, che è quella di fare salve le prescrizioni ambientali (e, segnatamente, quelle riguardanti il livello di emissioni) dettate dal parere 9 febbraio 2005, ampliando, nel contempo, la sfera dei rifiuti conferibili all'impianto, sul presupposto della piena compatibilità fra i due aspetti evidenziati.

Come precisato nella ripetuta sentenza di questo T.A.R. n. 3883 del 22.7.2015, la suddetta previsione "non modifica i parametri di riferimento del parere della Commissione V.I.A., tenuto anche conto che non è stata indicata alcuna norma che imponga l'uso di CDR, quale individuato dal D.M. 5 febbraio 1998, per l'alimentazione degli impianti di termovalorizzazione (nel che consiste la deroga legislativa al precedente parere) e, in fatto, non risulta smentita l'idoneità tecnica dell'impianto de quo di ricevere tali rifiuti, purché vengano rispettati i limiti di emissione previsti nel parere del 9 febbraio 2005 e dalla normativa vigente (D. Lgs. n. 133/2005)".

Non può poi dubitarsi dell'attuale vigenza del citato art. 5, comma 1, del D.L. atteso che alcuna disposizione letterale ne limitava l'efficacia temporale al perdurare dello stato di emergenza rifiuti in Campania né la stessa è stata abrogata da successive norme di legge.

Né vale evocare la sentenza di questo T.A.R. n. 20691/2005 in quanto – precisato che con la stessa è stato respinto un precedente ricorso proposto dal Comune di Acerra avverso il parere reso dal Ministero dell'ambiente in data 9.2.2005, relativo all'aggiornamento della compatibilità ambientale dell'impianto di termovalorizzazione, ed altri atti connessi – la pronuncia è riferita alla disciplina antecedente all'entrata in vigore del D.L. n. 90/2008, ius superveniens che ha modificato l'assetto normativo nei termini già sopra delineati.

II.4. Procedendo oltre, il quarto mezzo d'impugnazione si focalizza sul presunto vizio di difetto di istruttoria, in relazione all'impatto delle emissioni nocive sulla salute e sull'ambiente, e sulla connessa asserita violazione dei principi comunitari di precauzione ed azione preventiva.

Giova premettere che il D. Lgs. 133/2005 disciplina, come si desume dall'art. 1, primo comma, gli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti, stabilendo le misure e le procedure finalizzate a prevenire e ridurre, per quanto possibile, gli effetti negativi dell'incenerimento e del coincenerimento dei rifiuti sull'ambiente in generale e, in particolare, l'inquinamento atmosferico, del suolo, delle acque superficiali e sotterranee, nonché i rischi per la salute umana che ne derivino.

Tale decreto, emanato in attuazione della direttiva 2000/76/CE (direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'incenerimento dei rifiuti), stabilisce i requisiti degli impianti di incenerimento (e coincenerimento) dei rifiuti e le condizioni di esercizio degli stessi, rinviando al regime autorizzativo previsto dalle richiamate disposizioni generali per la valutazione di conformità dei singoli impianti alle prescrizioni (requisiti e condizioni) in esso contenute.

Si tratta di disciplina speciale rispetto a quella generale sui rifiuti delineata dal D. Lgs. 152/2006, come osservato dalla Corte Costituzionale, la quale ha rilevato che il complesso di norme contenute nel menzionato decreto si pone "in termini di specialità rispetto alla disciplina generale riguardante gli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, contenuta nel D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 208 e ss. (Norme in materia ambientale), e rispetto a quella riguardante i soli impianti di incenerimento di rifiuti urbani, sottoposti all'autorizzazione integrata ambientale, già contenuta nel D.Lgs. n. 59 del 2005, oggi trasfusa nel Titolo 3-bis del D. Lgs. n. 152 del 2006" (Corte Costituzionale, ordinanza n. 253 del 27 luglio 2011).

L'art. 8, comma 1, del citato D. Lgs. n. 133/2005 stabilisce che, nell'esercizio di tali impianti, "devono essere adottate tutte le misure affinché le attrezzature utilizzate per la ricezione, gli stoccaggi, i pretrattamenti e la movimentazione dei rifiuti, nonché per la movimentazione o lo stoccaggio dei residui prodotti, siano progettate e gestite in modo da ridurre le emissioni e gli odori, secondo i criteri della migliore tecnologia disponibile".

Tanto premesso, anche i rilievi dedotti col quarto ed ultimo motivo, come sopra compendati, si palesano privi di fondamento e sono già stati scrutinati sfavorevolmente da questo Tribunale nel precedente più volte citato, ove è stato già evidenziato che la determinazione conclusiva è stata preceduta da una approfondita istruttoria in ordine alle possibili implicazioni ambientali dell'impianto, osservandosi in particolare testualmente che "dagli atti emerge che il rilascio del provvedimento autorizzativo è stato preceduto da un complesso iter procedimentale che, a partire dalla presentazione della istanza di rinnovo da parte della società Partenope Ambiente, ha coinvolto diverse amministrazioni, tra cui l'ARPAC, la Provincia di Napoli, il Comune di Acerra, l'A.S.L., la Seconda Università degli Studi di Napoli, l'Università del Sannio (a tali Atenei è stata poi affidata l'istruttoria tecnica mediante la costituzione di un gruppo di studio con specifico profilo professionale) e con adeguate modalità di diffusione al pubblico e presentazione di osservazioni da parte di associazioni e comitati. All'esito del procedimento di rinnovo sono state poi recepite alcune prescrizioni richieste dai partecipanti (es. per l'ARPAC, monitoraggio e controllo anche sulle acque di scarico intermedio, per la Provincia, il raddoppio della frequenza di analisi e monitoraggio sui residui solidi di processo, da cadenza annuale a cadenza semestrale) [...]. La scelta proposta dall'ARPAC neppure può ritenersi contrastante con il citato principio di precauzione ma è stata formulata con il richiamo ad atti tecnici (parere dell'Università nel documento protocollo della Regione Campania n. 801417 del 26 novembre 2014 citato nel verbale della conferenza di servizi) nei quali si suggerisce il deposito in miniere di salgemma dismesse che pare possa garantire un efficace isolamento dei materiali depositati dalla biosfera. In più, secondo l'ARPAC, tale soluzione potrebbe configurarsi in alcuni casi come operazione di recupero dei rifiuti piuttosto che di smaltimento (cfr. relazione ARPAC depositata il 7 maggio 2015), da preferire alle altre opzioni di gestione alla luce delle indicazioni di cui alla Direttiva 2008/98/CE (art. 4), secondo cui "La seguente gerarchia dei rifiuti si applica quale ordine di priorità della normativa e della politica in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti: a) prevenzione; b) preparazione per il riutilizzo; c) riciclaggio; d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; e) smaltimento". Quanto al rispetto dei limiti di emissione, giova poi rammentare che al provvedimento autorizzativo è stato allegato:

A) un "documento descrittivo e prescrittivo BAT e Piano di Monitoraggio e Controllo" nel quale sono specificati i dati riferiti al quadro amministrativo territoriale, al quadro produttivo – impiantistico, al quadro ambientale, al quadro integrato ed al quadro prescrittivo: quest'ultimo riporta i valori ed i limiti di emissione, oltre al relativo sistema di monitoraggio e controllo;

B) il rapporto tecnico istruttorio preparato con la collaborazione della Seconda Università degli Studi di Napoli e dell'Università del Sannio ed accluso al provvedimento di autorizzazione impugnato: in particolare, a pag. 14 è specificato che nello stabilimento sono presenti n. 3 punti di emissione che costituiscono i camini delle tre linee in funzione in parallelo (denominati E1, E2, E3), "Per tali punti sono riportati i limiti nazionali della norma vigente (D. Lgs. 133/2005), i limiti molto inferiori fissati dall'AIA vigente e i dati emissivi registrati, sia come concentrazione sia come flusso di massa. Il confronto tra i dati misurati ed i limiti nazionali e quelli autorizzati indica che l'impianto ha ottime prestazioni in termini di qualità delle emissioni in atmosfera".

Tale rapporto tecnico istruttorio è stato acquisito dall'amministrazione procedente in data 26 novembre 2014 e, dunque, si fonda su dati aggiornati. Deve essere quindi rimarcata la differenza rispetto al caso citato dalla ricorrente dell'impianto di Scarlino sottoposto al vaglio del Consiglio di Stato (Sez. V, 20 gennaio 2015 n. 163) la cui decisione si fondava, tra l'altro, sulla risalenza nel tempo degli studi tecnici propedeutici al rilascio dell'AIA".

Concludendo sul punto, tutte le questioni riferite agli effetti sulla salute e sull'ambiente – tra le quali anche quella relativa all'altezza dei camini (posti a 110 metri sul piano di campagna) – sono state ampiamente dibattute durante i lavori della conferenza di servizi, che ha così esercitato la propria discrezionalità tecnico-amministrativa in modo non abnorme, incoerente o illogico, e sono state ritenute adeguate e coerenti.

III. Passando allo scrutinio dei motivi aggiunti, dei quali si è riportata la rubrica nella parte in fatto, giova rammentare che con gli stessi la domanda giudiziale è stata estesa ai decreti regionali del 21.10.2016 e del 18.3.2014, aventi ad oggetto, rispettivamente, l'autorizzazione ad una modifica "non sostanziale" dell'AIA (richiesta da A2A Ambiente con istanza del 3.8.2016) e la sottesa disciplina generale elaborata dalla Regione Campania circa i criteri e la procedura da adottare in caso di rinnovo, modifica o voltura del titolo.



A sostegno dell'impugnazione del primo decreto, il Comune di Acerra assume sostanzialmente che l'incremento di volume della preesistente vasca di calcestruzzo armato per lo stoccaggio dei residui di combustione, da 753 metri cubi a 1.160 metri cubi, e la progettata realizzazione di una nuova area di carico coperta, con nuove passerelle sul carroponte ed una diversa pesa a ponte, integrerebbero una modifica sostanziale dell'impianto.

Ad avviso del deducente, ciò avrebbe dovuto comportare:

- ai sensi dell'art. 237-septiesdecies, comma 4, D. Lgs. 152/2006, e dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, l'informazione al pubblico interessato ed all'ente esponenziale della comunità territoriale di riferimento, al fine di consentirne la partecipazione al procedimento, mentre nella fattispecie non sarebbe stata garantita né la pubblicità né il contraddittorio (1° motivo);

- ai sensi dell'art. 237-ter, comma 1, lett. f), D. Lgs. 152/2006 e dell'art. 3, paragrafo 1, punto 9, della direttiva 2010/75/UE, un approfondimento istruttorio ed un'adeguata motivazione in ordine all'insussistenza di effetti negativi e significativi per la salute umana (2° motivo) e per l'ambiente (3° motivo), nella specie mancanti, non potendosi reputare sufficiente al riguardo l'allegata relazione (a firma dell'ing. Buonavolontà).

A sua volta, il decreto n. 369 del 18.3.2014 sarebbe stato adottato in contrasto con l'art. 29-quinquies D. Lgs. 152/2006, secondo il quale la competenza circa la fissazione dei criteri in materia non sarebbe attribuita alle Regioni ma ad un Coordinamento Stato-Regioni, con la partecipazione dell'ISPRA, istituito presso il Ministero dell'Ambiente (4° motivo).

IV.1. Ad avviso del Collegio neanche la nuova domanda impugnatoria è meritevole di accoglimento.

IV.2. Va esaminata con precedenza logica l'ultima censura prospettata, appena sopra compendiata, atteso che è prioritaria la verifica della legittimità delle previsioni generali, di data anteriore, alla cui stregua si è svolto il procedimento di aggiornamento dell'autorizzazione de qua.

La doglianza è infondata.

Al riguardo vanno anzitutto richiamate le considerazioni già sopra svolte (al capo II.1.) circa la competenza della Regione al rilascio dell'AIA, in relazione alla natura dell'impianto.

Ciò posto, è dirimente osservare che, ai sensi dell'art. 7, comma 7, del D. Lgs. 152/2006, le regioni disciplinano con proprie leggi e regolamenti, tra l'altro, "e) le regole procedurali per il rilascio dei provvedimenti di VIA ed AIA e dei pareri motivati in sede di VAS di propria competenza, fermo restando il rispetto dei limiti generali di cui al presente decreto ed all'articolo 29 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni" (lettera aggiunta dall'articolo 2, comma 4, lettera d), del D. Lgs. 29 giugno 2010, n. 128).

Non vale, in contrario, il richiamo all'articolo 29-quinquies dello stesso Codice dell'ambiente (inserito dall'articolo 2, comma 24, del D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 e successivamente sostituito dall'articolo 7, comma 4, del D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 46), laddove, nel prevedere al comma 1 l'istituzione, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di un Coordinamento tra i rappresentanti di tale Ministero, di ogni regione e provincia autonoma e dell'Unione delle province italiane (UPI), dispone al secondo comma che "Il Coordinamento previsto dal comma 1 assicura, anche mediante gruppi di lavoro, l'elaborazione di indirizzi e di linee guida in relazione ad aspetti di comune interesse e permette un esame congiunto di temi connessi all'applicazione del presente Titolo, anche al fine di garantire un'attuazione coordinata e omogenea delle nuove norme e di prevenire le situazioni di inadempimento e le relative conseguenze".

E' evidente, infatti, che l'istituzione del suddetto organismo non esclude l'autonoma potestà regionale di dettare regole generali sui procedimenti rientranti nella propria sfera di attribuzioni.

IV.2. Procedendo oltre, deve premettersi che, alla stregua della disciplina contenuta nel D. Lgs. 152/2006, solo in caso di modifica sostanziale occorre che il gestore presenti una nuova istanza di autorizzazione, mentre per le modifiche non sostanziali è sufficiente la comunicazione dello stesso gestore, a seguito della quale l'autorità competente può procedere, in assenza di elementi ostativi, all'aggiornamento dell'autorizzazione.

Al riguardo, l'allegato C al decreto n. 369 del 18.3.2014, contenente le Linee guida per l'individuazione delle modifiche ad impianti già in possesso di autorizzazione integrata ambientale, riporta anzitutto le definizioni contenute nell'art. 5, comma 1, del Codice dell'ambiente (nel testo allora vigente), nei seguenti termini:

"l) modifica: la variazione di un piano, programma, impianto o progetto approvato, compresi, nel caso degli impianti e dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente;

l-bis) modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa".

Dopodiché le Linee guida precisano che sono da ritenersi modifiche sostanziali:

- "per i complessi produttivi in cui sono svolte attività per le quali l'Allegato VII del D. Lgs. 152/06 indica valori soglia, le modifiche per le quali si ha un incremento di una delle grandezze oggetto della soglia pari o superiore al valore della soglia medesima. Per gli impianti dell'industria alimentare vegetale [...];

- le modifiche soggette a VIA di attività IPPC (per le quali il succitato Allegato VIII del D. Lgs. 152/06 non indica valori di soglia);

- le modifiche che comportano l'avvio nel complesso produttivo di nuove attività IPPC".

Orbene, venendo alla questione controversa, il Collegio reputa che, alla stregua della disciplina appena evocata, correttamente l'autorità emanante il decreto n. 145 del 2016 ha reputato che i lavori in concreto assentiti – i quali, come si è chiarito in apertura, si sostanziano principalmente in un ampliamento della preesistente vasca adibita al deposito dei residui di combustione – non integrano una modifica sostanziale dell'impianto. E' restato, infatti, incontestato quanto precisato nella relazione allegata da A2A all'istanza, laddove il tecnico incaricato ing. Buonavolontà ha evidenziato che le opere progettate non comportano alcun incremento delle potenzialità dell'impianto (neanche in termini di incidenti rilevanti) o delle relative emissioni in atmosfera, idriche e sonore, aspetti tutti che restano invariati, non essendo mutato il processo di smaltimento dei rifiuti mediante trattamento termico già descritto nella documentazione depositata in giudizio.

IV.3. Le considerazioni che precedono consentono di rigettare anche la doglianza con cui si lamenta l'omessa informazione al pubblico ed al Comune, quale ente esponenziale della comunità territoriale di riferimento, in quanto la pubblicità e la connessa partecipazione procedimentale, con le modalità evocate dall'ente ricorrente, vanno assicurate, ai sensi dell'art. 237-septiesdecies, comma 4, D. Lgs. 152/2006, solo in caso di nuova "domanda autorizzazione e rinnovo", mentre nella specie, come fin qui chiarito, ci troviamo di fronte ad un mero aggiornamento dell'AIA per una modifica non rilevante dell'impianto già assentito e per il quale è stata già garantito in precedenza l'accesso al pubblico ed il contraddittorio coi soggetti interessati.

IV.4. Si palesa priva di pregio anche la censura di difetto di istruttoria.

Invero, nel ribadire quanto si è già sopra considerato circa l'analoga doglianza formulata col ricorso introduttivo (al capo II.4.), va osservato che l'ulteriore documentazione acclusa dal gestore dell'impianto, in aggiunta a tutti i documenti già acquisiti dalla Regione Campania nel corso del procedimento principale, si palesa come adeguata in relazione alla tipologia della modifica progettuale proposta e poggia su elementi fattuali non altrimenti contraddetti o comunque messi in discussione da alcuna evidenza probatoria di segno contrario (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sezione I quater, 20 ottobre 2016, n. 10487).

V. In conclusione, alla luce di tutte le considerazioni fin qui svolte, non resta che ribadire l'infondatezza del gravame, come integrato dai motivi aggiunti, che va, pertanto, respinto.

VI. La complessità delle questioni trattate giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti costituite.

Il contributo unificato per legge resta definitivamente a carico dell'Amministrazione comunale soccombente.

(Omissis)

